

REGOLAMENTO N. 1078/67/CEE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1967

che modifica le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

Considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione di riso e di rotture di riso sono state fissate dal regolamento n. 1064/67/CEE ⁽²⁾;

Considerando che l'applicazione delle norme, criteri e modalità richiamati nel regolamento n. 359/67/CEE sulla base di dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare le restituzioni all'esportazione come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), del suddetto articolo, fissate nell'allegato del regolamento n. 1064/67/CEE, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.

2. Nessuna restituzione è fissata per i prodotti di cui al paragrafo precedente e che non siano elencati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1967.

Per la Commissione

L. G. RABOT

Direttore generale

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 318 del 29. 12. 1967, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 dicembre 1967 che modifica le restituzioni
all'esportazione per il riso e le rotture di riso

(in u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.06	Riso : A. greggio o semigreggio (non pilato) : (I) (II) Riso semigreggio (non pilato) (a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : (b) altro : B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati : (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 : (a) Riso semilavorato — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (b) Riso lavorato a fondo — Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (II) altro : (a) Riso semilavorato — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera — Per le esportazioni verso l'Austria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso i paesi ⁽¹⁾ della zona I a), della zona IV, della zona V a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi (b) Riso lavorato a fondo — Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera — Per le esportazioni verso l'Austria, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria — Per le esportazioni verso i paesi ⁽¹⁾ della zona I a), della zona IV, della zona V a) e c), verso i porti del Mar Nero della Bulgaria e della Romania, verso i porti del Mar Nero e del Mar Baltico dell'U.R.S.S. e verso la Finlandia — Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	1,90 2,80 2,35 3,38 2,50 3,60 3,73 4,85 6,72 5,22 4,00 5,20 7,20 5,60

⁽¹⁾ Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5. 10. 1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 del 11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, alle restituzioni, è 0,20 u.c./100 kg.